

principale e le sedi associate del CPIA già istituito nella provincia di Perugia presso CTP (Centro Territoriale Permanente) di Perugia - con sede presso Istituto Comprensivo "A. Volumnio";

b) di definire la struttura amministrativa ed organizzativa del nuovo CPIA della provincia di Perugia secondo le seguenti caratteristiche:

— collocare la sede centrale dell'unità amministrativa del CPIA provinciale presso la sede del CTP (Centro territoriale permanente) di Perugia c/o Istituto Comprensivo "A. Volumnio" di Perugia, come già deliberato dalla DCR 300/2013;

— associare al nuovo CPIA, quali punti di erogazione di primo livello (sedi associate), i quattro CTP della provincia di Perugia esistenti ed operanti presso:

— CTP CITTÀ DI CASTELLO c/o sede dell'Ist. Sec. di 1° gr. "D. Alighieri"

— CTP SPOLETO c/o sede dell'Ist. Sec. di 1° gr. "Pianciani - Manzoni"

— CTP GUALDO TADINO c/o sede dell'Ist. Sec. di 1° gr. "D. Tittarelli"

— CTP FOLIGNO c/o sede dell'Ist. Sec. di 1° gr. "G. Piermarini".

Il Consigliere segretario
Fausto Galanello

Il Presidente
EROS BREGA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 16 luglio 2014, n. 336.

Atto amministrativo - Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria - anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 794 del 30 giugno 2014, concernente: "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria - anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3 luglio 2014 e trasmesso per il parere alla III Commissione consiliare permanente in data 4 luglio 2014 (atto n. 1578);

Visto il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del regolamento interno, dal presidente Massimo Buconi (atto n. 1578/bis);

Uditi gli interventi;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti in particolare gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76;

Visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;

Visto in particolare l'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, legge di conversione con modificazioni del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visti i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89;

Visto il D. Interministeriale 15 giugno 2010;

Visto il D.M. 18 gennaio 2011, n. 4;

Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009;

Richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012;

Visto il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Viste le proprie precedenti deliberazioni consiliari, n. 12 del 30 luglio 2010, n. 38 del 21 dicembre 2010, n. 113 del 20 dicembre 2011, n. 123 del 7 febbraio 2012, n. 169 del 31 luglio 2012, n. 207 del 20 dicembre 2012 e n. 300 del 18 dicembre 2013;

Atteso che sulle “Linee Guida” oggetto dell'allegato A) al presente atto è stata esperita l'attività di concertazione nella Conferenza di Servizio Permanente, di cui alla D.G.R n. 1085 del 31 luglio 2002;

Ritenuto procedere all'approvazione delle “Linee Guida” sopra richiamate;

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento Interno;

*con n. 23 voti favorevoli e n. 1 voti contrari
espressi nei modi di legge dai
24 consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

— di approvare l'atto amministrativo concernente: “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria - anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”, così come risulta nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Consigliere segretario
Fausto Galanello

Il Presidente
EROS BREGA

ALLEGATO A 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA IN UMBRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017- 2017/2018

PREMESSA

Le presenti linee guida dettano criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa nella Regione Umbria per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

La Regione Umbria ha attuato le normative statali relative alla programmazione della rete scolastica nel corso degli anni con la partecipazione e in un quadro di fattiva collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le Amministrazioni Comunali e Provinciali e l'USR per l'Umbria, ha operato per rispondere nel migliore dei modi alla domanda del territorio.

Nell'esercitare tale funzione di programmazione territoriale, ha tenuto conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, delle specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola ed i casi di disagio e di abbandono.

Gli ultimi tre anni scolastici sono stati oggetto di monitoraggio e di valutazione anche al fine di inserire eventuali correttivi nella futura programmazione regionale.

Tale attività, attraverso una attenta rilevazione delle scelte operate dagli studenti con riferimento alla nuova offerta formativa, ha permesso di verificare e di valutare la validità dei criteri individuati, facendo rilevare come le decisioni effettuate dalla Regione siano risultate valide ed efficaci, tant'è che soltanto un numero molto limitato di indirizzi, tra quelli istituiti, non sono stati attivati negli anni esaminati.

La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, deve ora definire i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa per il triennio 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018; tali criteri saranno utilizzati per la definizione del Piano Regionale da approvarsi entro Dicembre 2014 dal Consiglio regionale.

In questo contesto, relativamente al dimensionamento, si colloca la sentenza n. 147 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012, la quale – ribadendo quanto già espresso con precedente sentenza n. 200 del 2009 – stabilisce, fra l'altro, che il dimensionamento della rete scolastica, cioè la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia, rientra nella competenza regionale.

Rimane confermato invece l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, che prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Alle stesse istituzioni scolastiche non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'articolo 12 - concernente il "dimensionamento delle istituzioni scolastiche"- prevede, in applicazione delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sede di dirigenza e di direttore dei servizi generali ed amministrativi siano definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando gli obiettivi finanziari su proposta del MIUR.

Tale accordo non c'è stato, pertanto resta valido l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011 (che stabilisce il numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 o 400, al fine di veder riconosciuto il DS ed il DSGA).

1. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

1.1 Criteri generali

Rimangono confermati i criteri di cui alla DCR n.113/2011 *"Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria - anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015"* e 169/2012 *"Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015"*.

I **Comuni** competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, e le **Province** competenti per le Scuole Secondarie di II grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Il limite massimo di 900 alunni potrà essere superato dagli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, da quelli comprensivi e dagli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico. L'unificazione degli istituti di II° grado, si realizzerà, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia. Si potrà procedere all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora da soli non possano garantire una tenuta nel tempo e il non rispetto dei parametri numerici previsti dalla norma. Essi assumeranno la denominazione di "Istituti di Istruzione Secondaria superiore".

Per quanto riguarda il limite minimo, come ampiamente descritto nella premessa, l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

1.2 Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

L'art 1 co. 632 della L. n. 296 del 2006 (cd. finanziaria per il 2007) ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale.

I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007. L'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato quindi emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

- erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
- favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);



- poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

Con C. M. n. 36 del 10 aprile 2014 il MIUR ha invitato l'USR ad adottare gli adempimenti di competenza in attuazione del piano di dimensionamento regionale conseguenti alle disposizioni del DPR 263/2012 a partire dal 1° settembre 2014.

La predetta circolare ha precisato, altresì, che a partire dall'a.s. 2014/2015 la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21 L. 59/97, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore servizi generali amministrativi solo a quei CPIA, istituiti con Delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per i quali si provveda a:

- identificare i CTP e le scuole carcerarie di primo livello ad essi associate, che a seguito del dimensionamento sono ricondotti al CPIA;
- individuare la sede principale e le sedi associate ad esse collegate, con l'indicazione dell'indirizzo e del relativo codice meccanografico;
- accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della legge 111/2011), fermo restando che non è possibile assegnare il Dirigente scolastico e il DSGA con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla predetta normativa (400 e/o 600).

Pertanto, nel rispetto dei parametri dimensionali vigenti, i Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), dovranno essere articolati in sede principale e sedi associate, e all'interno degli stessi saranno erogati i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, riorganizzati nei percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, oltre che le istituzioni scolastiche (istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici) dove saranno realizzati i percorsi di secondo livello e con le quali i CPIA provvederanno a stipulare gli accordi di rete, per l'attuazione di misure di sistema.

2. OFFERTA FORMATIVA

2.1 Indirizzi e criteri generali

Si confermano i criteri generali già individuati con atto del Consiglio regionale n. 12/2010 *"Criteri e procedure per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione secondaria di secondo grado in Umbria per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013"*.

La programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore deve innanzitutto essere svolta tenendo presente gli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005. Tale programmazione verrà costruita attraverso strumenti quali le conferenze partecipative di territorio, che devono praticare una strategia di governance tra competenze istituzionali differenti ed autonome, partendo sempre da un'attenta analisi delle attese e dei bisogni espressi dal territorio.

In particolare la programmazione territoriale, dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale:

- necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni;
- compatibilità con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- attenzione all'istruzione tecnico-professionale in quanto caratterizzata da uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e con i fabbisogni professionali del territorio.

Rimane confermato, inoltre che eventuali interventi di ridefinizione o di razionalizzazione delle presenze formative devono, comunque, tendere:

- a valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto – quando possibile – della vocazione della scuola, ovvero del background educativo che, in certi casi, ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- a garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- a valutare il bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita al nuovo indirizzo di studio, quindi garanzia alla autonomia scolastica;
- a valutare l'impatto avuto dal precedente Piano approvato con DCR38/2010 e verificato nel monitoraggio effettuato anche al fine di inserire eventuali correttivi alla futura programmazione regionale anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, specie laddove la tipologia di offerta risultante dalla conversione rischia di indebolire l'offerta, la scuola, l'autonomia, a causa di una sua eccessiva frammentazione su uno stesso territorio.

2.2 Criteri per le Province

Le Province nella elaborazione dei rispettivi Piani di offerta formativa, devono attenersi, oltre agli indirizzi e ai criteri generali di cui al precedente punto 2.1, anche alle seguenti ulteriori indicazioni:

- alla valutazione complessiva dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente alla scuola secondaria di II grado, con un'attenzione ai flussi di iscrizioni per le diverse tipologie e indirizzi registrati negli anni precedenti senza disperdere quelle buone pratiche che hanno consentito la personalizzazione di percorsi di eccellenza rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- alla verifica di efficacia dell'offerta formativa, nei diversi ambiti del territorio di competenza, in relazione ai bisogni formativi e di mercato: presenza delle diverse tipologie di scuola secondaria superiore, corsi, indirizzi;
- alla individuazione in ciascuno degli ambiti del territorio provinciale di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore;
- alla adeguatezza della rete dei trasporti.

Nelle rispettive proposte di piano dell'offerta formativa, nuovi indirizzi di studio aggiuntivi possono essere istituiti **solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio.**

Inoltre non possono essere istituiti, nell'ambito funzionale, indirizzi già esistenti, fatti salvi i casi di oggettive e rilevanti esigenze, tenuto conto delle previsioni relative agli organici e secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un numero di iscritti di norma pari almeno a 27 allievi, al fine da garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe.
- la nuova attivazione può usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
- la specificità del corso ed il profilo di uscita devono essere coerenti con l'identità dell'istituto;
- la proposta di attivazione del corso deve collocarsi nel contesto del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, e deve risultare coerente rispetto ai possibili sbocchi occupazionali "in loco";
- l'attivazione di nuovi indirizzi nei territori di confine deve essere, per quanto possibile, concordata, in base all'analisi della sostenibilità nel tempo e tenendo anche conto della diversificazione degli sbocchi occupazionali.



Di norma, non è possibile istituire ulteriori nuovi indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900/1000 alunni nell'ultimo triennio). Nelle istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi ritenuti obsoleti o attribuiti ad altra Istituzione scolastica per razionalizzare/armonizzare l'offerta formativa.

Le due Province devono raccordarsi per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

I nuovi indirizzi già autorizzati nel precedente anno e non attivati per carenza di alunni iscritti dovranno essere riesaminati nel Piano dell'anno successivo, al fine di valutarne l'eventuale soppressione o la riconferma.

3. PROCEDURE

La **Regione** definisce i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica.

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale.

Le Province e i Comuni nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dagli Organi collegiali.

I **Comuni** adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza.

Le **Province** esercitano il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II° grado, promuovendo momenti di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali.

Nella proposizione dei Piani, le Province hanno cura di acquisire:

- le proposte dei **Comuni**, formulate tenendo conto dei pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I° grado;
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II° grado interessate dalle proposte di modifica.

Le richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, e dai Comuni, corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti locali, vanno presentate contemporaneamente alle Province e all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **25 settembre**.

Il Piano Provinciale, inoltre, tiene conto dell'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, sia in termini di riduzione che di nuova costituzione, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province, entro il **15 novembre**, inviano alla Regione Umbria e all'USR per l'Umbria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, la proposta di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica.

La **Regione** definisce il Piano regionale tenendo conto:

- delle proposte contenute nei Piani provinciali;
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento agli utenti del servizio scolastico.

Il Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro il **31 dicembre**, al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale.

Il Piano regionale è trasmesso al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale affinché provveda, per quanto di spettanza, a dare esecuzione al Piano stesso.

